



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA – S.U.A.P.
Ufficio Urbanistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 4/2017

RICHIEDENTE: Società CUORGNÈ Srl sede Galleria San Babila n. 4/b, Milano

**OGGETTO: Impianto idroelettrico di recupero energetico del DMV – Progetto di seconda variante non sostanziale all’Autorizzazione Unica approvata con D.D. N. 48-3961/2016 del 01.02.2016 e D.D. n. 842-31056/2016 del 04.11.2016.
Località Goritti - Cuornè.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell’Ente;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l’art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell’art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell’articolo stesso, l’autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata “Commissione Locale per il Paesaggio”, da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Comunicato dell’Assessore alle Politiche Territoriali pubblicato sul B.U.R. N. 3 del 21/01/2010 venivano fornite le indicazioni in merito alla “Nuova procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010”;

Premesso altresì che:

– con n. 9/2015 in data 15.12.2015 veniva rilasciata alla Società CUORGNÈ Srl autorizzazione paesaggistica ad oggetto Impianto idroelettrico di recupero energetico del DMV. Località Goritti. Progetto definitivo – Revisione novembre 2015 - Località Goritti – Cuornè”;

– con n. 5/2016 in data 25.10.2016 veniva rilasciata alla Società CUORGNÈ Srl autorizzazione paesaggistica ad oggetto “Impianto idroelettrico di recupero energetico del DMV – Progetto di variante non sostanziale all’Autorizzazione Unica approvata con D.D. N. 48-3961/2016 del 01.02.2016 - Località Goritti – Cuornè”;

Visto:

– la documentazione presentata in data 23.01.2017 al prot. 1061 da parte della Società CUORGNÈ Srl con sede legale in Galleria San Babila n. 4/b, Milano, Partita IVA: 07214160967, finalizzata all'ottenimento di seconda variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica approvata con D.D. n. 48-3961/2016 del 01.02.2016 per la costruzione e messa in esercizio dell' "Impianto idroelettrico di recupero energetico del DMV", in Località Goritti, Cuorgnè, e comprendente, tra l'altro, l'acquisizione di autorizzazione paesaggistica;

– il parere favorevole condizionato in data 27.02.2017 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente, che in particolare si è espressa come segue:

"Stante la natura e la tipologia dell'opera e delle sue finalità, fermo restando quanto stabilito dalle Norme di Attuazione del PAI in merito all'assunzione totale di responsabilità da parte del titolare, mediante liberatoria scritta con cui si rinuncia fino da subito ad eventuali risarcimenti in caso di danni all'impianto e/o terzi, dovuti da processi della dinamica fluviale del Torrente Orco".

– L'Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche di Torino Metropoli n. 14688/2017 del 07.02.2017 con la quale veniva fissata per il giorno 10.03.2017 alle ore 10,00 Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m. e i.;

Dato atto che con nota prot. 3606 del 09.03.2017 veniva trasmesso il parere della Commissione Locale per il Paesaggio alla Città Metropolitana di Torino-Servizio Risorse Idriche ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, per quanto di competenza;

Visto:

– la nota pervenuta al prot. 4239 del 20.03.2017 da parte della Città Metropolitana di Torino – Servizio Risorse Idriche, Prot. 33730/LC3/CA del 20.03.2017 con cui veniva trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi del 10.03.2017 ed assegnato un termine di giorni 30 per la presentazione delle integrazioni e chiarimenti riportati nel verbale medesimo, oltre ai relativi allegati costituiti da:

- nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in data 17.02.2017 prot. 2509;
- nota del Comune di Cuorgnè- Settore Tecnico – Servizio Sportello Unico Edilizia, in data 07.03.2017 prot. 3442;
- nota del Comune di Cuorgnè- Settore Tecnico – Servizio Sviluppo Economico Urbanistica S.U.A.P – Ufficio Urbanistica, in data 09.03.2017 prot. 3606;

– il parere vincolante favorevole all'intervento proposto pervenuto in data 06.04.2017 al prot. 5291 da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

Viste altresì la documentazione integrativa prodotta da parte della Società CUORGNÈ S.r.l. al prot. 5017 del 03.04.2017 ed al prot 5458 del 10.04.2017;

Accertato che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per l'emissione della richiesta autorizzazione paesaggistica;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21/01/2010 ad oggetto "Nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010";

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008), la Società CUORGNÈ Srl con sede legale in Galleria San Babila n. 4/b, Milano, Partita IVA: 07214160967, la seconda variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 approvata D.D. N. 48-3961/2016 del 01.02.2016 e D.D. n. 842-31056/2016 del 04.11.2016 relativa all'esecuzione dei lavori per la costruzione e messa in esercizio dell' "Impianto idroelettrico di recupero energetico del DMV", in Località Goritti, Cuorgnè, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

	OGGETTO	PROT.
	<i>Domanda e dichiarazioni</i>	<i>1061/2017</i>
<i>DR1 110 - Variante 2017</i>	<i>Relazione tecnica e illustrativa</i>	<i>1061/2017</i>
<i>DR1 112 - Variante 2017</i>	<i>Relazione paesaggistica</i>	<i>1061/2017</i>

DR1 113 - Variante 2017	Computo metrico estimativo	1061/2017
DR1 117 - Variante 2017	Relazione modifica dei parametri di concessione	5017/2017
DR1 237 B- Variante 2017	Pianta e sezioni	5017/2017
DR1 238 B - Variante 2017	Confronto tra variante 2016 e variante 2017 - Pianta e sezioni	5017/2017
DR1 241 A - Variante 2017	Planimetria e profilo schematico	1061/2017
Variante 2017	Modello 8 - Dichiarazione di fattibilità strutturale	5017/2017

Restano ferme le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni paesaggistiche n. 9/2015 del 15.12.2015 e n. 5/2016 in data 25.10.2016.

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed alla Regione, per l'esercizio delle funzioni di controllo previste dalla Legge.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 10 aprile 2017

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Fabiana MARTINO




IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

